

REGOLAMENTO (UE) N. 59/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2011

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i vini originari della Repubblica di Serbia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (4) La Commissione deve adottare le misure d'applicazione relative all'apertura e alla gestione di tali contingenti tariffari dell'Unione.
- (5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, ha definito le norme di gestione applicabili ai contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana.
- (6) Occorre garantire in particolare a tutti gli importatori dell'Unione la parità e la continuità di accesso ai contingenti tariffari e l'applicazione ininterrotta del dazio doganale ad aliquota nulla previsto per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti interessati in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti. Per garantire l'efficacia della gestione comune di tali contingenti gli Stati membri debbono essere autorizzati a prelevare dai volumi contingentali i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni effettive. Sarebbe auspicabile che la comunicazione fra gli Stati membri e la Commissione si effettui, nella misura del possibile, per via elettronica.
- (7) Il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dal 1° febbraio 2010, data dell'entrata in vigore dell'accordo interinale, e deve continuare ad essere applicato dopo la data di entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europea e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, (in appresso «l'accordo di stabilizzazione e di associazione»), firmato il 29 aprile 2008, è attualmente in fase di ratifica.
- (2) L'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra ⁽²⁾ (in appresso l'«accordo interinale»), approvato con decisione 2010/36/CE del Consiglio ⁽³⁾ il 29 aprile 2008, prevede l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e le questioni commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.
- (3) A norma dell'accordo interinale e dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, i vini originari della Repubblica di Serbia beneficiano all'importazione nell'Unione europea, entro i limiti dei contingenti tariffari dell'Unione e purché, da parte della Serbia, nessuna sovvenzione all'esportazione sia concessa per le esportazioni di tali quantitativi, di un'aliquota nulla del dazio doganale.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 28 del 30.1.2010, pag. 2.⁽³⁾ GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.